



IL RETTORE

- VISTA** la Legge 9 Maggio 1989 n° 168;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 Ottobre 2004, n° 270;
- VISTA** la Legge 30 Dicembre 2010, n° 240;
- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n° 0010332/15 del 3 Marzo 2015 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le disposizioni dettate dall'art. 10, D. Lgs. 68/2012;
- VISTE** le disposizioni dettate dall'art. 38, comma 3, D.L. 78/2010, convertito in Legge con L. 122/2010;
- VISTA** la delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca nella seduta del 26 aprile 2017;

DECRETA

E' emanato il Regolamento per la disciplina dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10, D. Lgs. 68/2012 e dall'art. 38, comma 3, D.L. 78/2010, convertito in Legge con L. 122/2010, e per la disciplina delle rateizzazioni in caso di crediti vantati dall'Ateneo nei confronti di studenti conseguentemente a decadenza dai benefici del diritto allo studio o a rideterminazione della contribuzione universitaria nel testo che segue:

CAPO I – Disciplina delle sanzioni

Art. 1 – La sanzione ex art. 10, comma 3, D. Lgs. 68/2012

1.1 Lo studente che, in seguito a verifica di veridicità delle autocertificazioni rese dallo stesso o da un familiare, nell'ISEE o nella domanda presentata per l'ottenimento dei benefici o in altro atto finalizzato all'ottenimento dei benefici del diritto allo studio universitario, e al conseguente riscontro in essi di difformità od omissioni, risulta non possedere, parzialmente o totalmente, i requisiti economici o di merito previsti per la concessione dei benefici percepiti e delle agevolazioni concesse, anche sotto forma di riduzione di quanto dovuto, dovrà corrispondere, a titolo di sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 10, comma 3, D. Lgs. 68/2012, il triplo di quanto percepito in forma monetaria e in forma di servizi e il triplo della differenza tra quanto versato e quanto avrebbe dovuto versare quale contribuzione universitaria, sulla base delle risultanze dell'accertamento.

Si rinvia all'appendice A.1 per esempi di applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

1.2 La sanzione si applica per ogni anno accademico in cui si riscontra un indebito vantaggio fruito o percepito.

1.3 L'entità della sanzione di cui all'art. 10, comma 3 D. Lgs. 68/2012 non può essere oggetto di riduzione.

1.4 Il pagamento può avvenire ratealmente secondo quanto indicato al capo II del presente Regolamento.

1.5 Lo studente perde il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi.

Art. 2 – La sanzione ex art. 38, comma 3, D. L. 78/2010

2.1 Oltre alla sanzione ex art. 10 D. Lgs. 68/2012, in caso di accertamento di omissioni o difformità reddituali o patrimoniali o di altre componenti dell'ISEE tali da determinare riduzione o non spettanza dei benefici e/o dei servizi fruiti, lo studente è soggetto alla ulteriore sanzione amministrativa di cui all'art. 38, comma 3, D.L. 78/2010, variabile da € 500 a € 5.000.

2.2 La sanzione ex art. 38 viene irrogata in proporzione al vantaggio indebitamente percepito, rapportato al beneficio massimo conseguibile previsto dalle norme regionali o dal Bando di concorso. Si rinvia all'appendice A.2 per esempi di applicazione di quanto previsto dal presente articolo.

2.3 In caso di pluralità di vantaggi economici, si applica il medesimo criterio di cui al comma precedente sommando i vantaggi indebitamente percepiti e rapportandoli alla somma dei massimi percepibili.

2.4 La sanzione si applica una volta per ogni a.a. in cui si riscontra un indebito vantaggio fruito o percepito.

2.5 La sanzione può essere oggetto di riduzione ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.

Art. 3 – Modalità di irrogazione delle sanzioni

3.1 Le sanzioni vengono comunicate all'interessato con la lettera di avvio del procedimento di decadenza o di variazione di fascia o di variazione di contribuzione.

3.2 Per la sanzione di cui all'art. 38, comma 3, D. L. 78/10, qualora lo studente manifesti l'intenzione di avvalersi del pagamento in forma ridotta, esso dovrà avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione secondo le modalità comunicate all'interessato, senza possibilità di rateizzazione. Il mancato pagamento entro 60 giorni comporta la decadenza dalla possibilità di riduzione dell'importo e l'obbligo di corrispondere la sanzione nella misura iniziale indicata. Qualora lo studente non intenda avvalersi del pagamento in forma ridotta, o decada da esso, o esso non sia possibile per importo inferiore al doppio del minimo edittale, il pagamento può essere rateizzato unitamente agli altri importi dovuti.

3.3 In caso di mancato pagamento della sanzione ex art. 38, comma 3 D.L. 78/10, o di mancata presentazione di istanza di rateizzazione entro i termini che verranno comunicati, verrà adottata e trasmessa allo studente un'ordinanza-ingiunzione.

3.4 La sanzione ex art. 10 D. Lgs. 68/2012 viene irrogata con il provvedimento finale di decadenza dai benefici, che viene adottato e trasmesso allo studente al termine dell'istruttoria. L'importo può essere rateizzato unitamente alle altre somme dovute.

3.5 Per entrambe le sanzioni, in caso di mancato pagamento e di assenza di richiesta di rateizzazione si applicano altresì i commi 2 e 3 dell'art. 9.

CAPO II – Disciplina delle rateizzazioni dei debiti degli studenti nei confronti dell'Ateneo

Art. 4 – Ambito di applicazione

Le modalità di rateizzazione previste dal presente Regolamento trovano applicazione nei casi di somme dovute dagli studenti relativamente a provvidenze del diritto allo studio, Borse di studio dell'Ateneo, riduzioni della contribuzione universitaria e alle sanzioni irrogate ai sensi del capo I.

Art. 5 - La rateizzazione

5.1 Lo studente può richiedere una rateizzazione degli importi se complessivamente pari o superiori a € 250,00. Per importi inferiori a € 250,00 la restituzione deve avvenire mediante versamento in rata unica entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accertamento.

5.2 Ai soli fini di quanto disciplinato dal presente articolo, in caso di debiti sorti in tempi diversi e comunque per un intervallo non superiore ai 6 mesi l'uno dall'altro, le somme dovute si possono cumulare allo scopo di richiedere un'unica rateizzazione.

5.3 Fermo restando che le rate hanno comunque importo minimo pari a € 125,00, lo studente può richiedere, a propria discrezione, una rateizzazione che si estende per un numero di mensilità entro i limiti massimi di seguito definiti:

- a) 18 mesi per importi dovuti pari o inferiori a € 2.500,00
- b) 36 mesi per importi dovuti compresi tra € 2.500,01 e € 5.000,00
- c) 48 mesi per importi dovuti compresi tra € 5.000,01 e € 10.000,00
- d) 72 mesi per importi dovuti compresi tra € 10.000,01 e € 15.000,00
- e) 96 mesi per importi dovuti compresi tra € 15.000,01 e € 20.000,00

5.4 Qualora il debito venga acceso per due o più componenti il medesimo nucleo familiare, per ciascuno di essi le durate massime di cui al comma 3 sono incrementate di 12 mesi.

5.5 In caso di debito superiore a € 20.000,00, l'Ateneo si riserva la possibilità di concedere una rateizzazione di durata superiore a 96 mesi ma in ogni caso non superiore a 15 anni.

5.6 L'Ateneo, valutata la condizione del richiedente e del nucleo familiare e in particolare l'entità delle reali condizioni economiche accertate, si riserva comunque la facoltà di non accogliere l'istanza di rateizzazione e stabilire il pagamento in rata unica o di fissare un numero di rate in deroga al Regolamento.

5.7 La rateizzazione, se concessa, decorre dal mese immediatamente successivo al mese di presentazione dell'istanza, ad eccezione delle istanze presentate nel mese di luglio, la cui decorrenza è fissata a settembre. In caso di comprovate e documentate motivazioni, la decorrenza può essere differita al massimo di 3 mesi.

5.8 Tutte le rate sono da intendersi mensili e da pagarsi entro l'ultimo giorno del mese. Qualora questo cada in giorno festivo, la scadenza è da intendersi prorogata al primo giorno feriale immediatamente successivo.

5.9 Il pagamento delle rate deve avvenire esclusivamente mediante le modalità indicate dall'Ateneo nella comunicazione inviata in risposta alla richiesta di rateizzazione.

Art. 6 – Interessi

6.1 L'Ateneo non applica interessi per le rateizzazioni concordate i cui termini di pagamento vengono rispettati dallo studente.

6.2 In caso di inadempienza, le modalità di recupero forzoso prevedono l'applicazione degli interessi legali, nonché maggiorazioni e spese previste dalla normativa vigente.

Art. 7 – Modalità di richiesta della rateizzazione

7.1 L'istanza di rateizzazione deve essere presentata all'Ateneo in forma scritta in carta libera (via fax, email, posta ordinaria, pec), entro il termine indicato nella comunicazione inviata allo studente.

7.2 La richiesta inoltrata implica l'accettazione integrale e senza riserve del presente Regolamento.

7.3 La mancata richiesta della rateizzazione nei tempi indicati comporta automaticamente l'obbligo di restituzione di quanto dovuto entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione del debito.

7.4 In caso di successiva modifica dei dati di recapito rilasciati dallo studente nell'istanza di rateizzazione, le variazioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ateneo.

Art. 8 – Prestazione di garanzia

8.1 Qualora l'ammontare complessivo del debito per il quale si chiede la rateizzazione sia superiore a € 2.000,00, lo studente debitore è altresì obbligato a fornire prestazione di garanzia da parte dei genitori, tramite apposito modulo allegato: qualora si interrompessero i pagamenti delle rate concordate, la prestazione di garanzia autorizza l'Ateneo a rivalersi sui beni dello studente e su quelli dei garanti, coobbligati solidali.

8.2 I garanti possono anche essere persone diverse dai genitori ed indicate dallo studente, ma l'Ateneo si riserva il diritto di valutare la solidità patrimoniale degli stessi, anche in considerazione dell'entità del debito.

8.3 La mancata sottoscrizione della prestazione di garanzia implica non concessione della rateizzazione.

8.4 Se l'ammontare del debito è inferiore a € 2.000,00 non è richiesta la prestazione di garanzia, finché la carriera accademica del debitore presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca resta attiva. Lo studente che, prima di aver completato i pagamenti, interrompe a qualunque titolo (laurea, rinuncia agli studi, trasferimento ad altro Ateneo, sospensione degli studi, ecc) il percorso accademico presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca, senza proseguire nell'a.a. immediatamente successivo con nuova immatricolazione, decade dal diritto alla rateizzazione e deve corrispondere l'intera somma residua entro 30 giorni dalla interruzione della carriera, fatta salva la possibilità di proseguire con la

rateizzazione già in essere se, entro il medesimo termine, presenta la prestazione di garanzia di cui ai commi precedenti.

8.5 Il comma precedente si applica anche nel caso di debito sorto a interruzione già avvenuta, a qualunque titolo, della carriera accademica presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca.

Art. 9 – Mancato pagamento delle rate

9.1. Qualora il debitore non rispetti il termine di pagamento di una o più rate (anche non consecutive), o altra norma prevista dal presente Regolamento, decade dal diritto alla rateizzazione e deve corrispondere, entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza non rispettata, l'intera somma residua, oltre interessi.

9.2 In caso di mancato pagamento, l'Ateneo avvierà le pratiche per un recupero forzoso mediante cartella esattoriale o altro mezzo consentito dalla normativa vigente, i cui eventuali costi cadranno interamente sul debitore.

9.3 L'Ateneo si riserva altresì di procedere a ulteriori provvedimenti amministrativi, tra i quali il blocco della carriera accademica.

Art. 10 – Entrata in vigore

10.1 Il presente Regolamento entra in vigore il 1° maggio 2017 e si applica a:

- tutti i debiti accesi nei confronti di studenti a partire dal 1° maggio 2017;
- i debiti accesi precedentemente al 1° maggio 2017 ma per i quali la richiesta di rateizzazione viene inoltrata successivamente a tale data

10.2 Con l'entrata in vigore del Regolamento è abrogata la disposizione transitoria di cui al decreto rettorale n. 38/2017, nonché il precedente Regolamento di disciplina delle rateizzazioni.

Appendice A - Esempi di applicazione delle sanzioni

A.1 Sanzione ex art., 10, comma 3, D Lgs. 68/2012

Si riporta un esempio di applicazione della sanzione di cui all'articolo 1.

Studente che in un anno accademico ha percepito i seguenti benefici o fruito delle seguenti agevolazioni:

- Borsa di Studio: € 1.000 (erogazione monetaria)
- Pasti fruiti in tariffa agevolata o gratuiti: € 800
- Servizio abitativo in tariffa agevolata: € 2.750/anno anziché € 4.950/anno, tariffa non agevolata

- Riduzione della contribuzione universitaria: € 400 (differenza tra quanto versato e quanto realmente dovuto in seguito al valore ISEE corretto)

Qualora l'accertamento sull'ISEE dello studente dimostri il superamento della soglia massima per ottenere la Borsa di studio, lo studente dovrà versare all'Ateneo:

$$(\text{€ } 1.000 + \text{€ } 800 + \text{€ } 2.200 + \text{€ } 400) \times 3 = \text{€ } 4.400,00$$

$$\text{€ } 4.400,00 \times 3 = \text{€ } 13.200$$

A.2 Sanzione ex art. 38, comma 3, D.L. 78/2010

Si riportano casi di applicazione della sanzione di cui all'articolo 2. I valori rappresentati sono a titolo esemplificativo; i valori reali derivano dagli importi in vigore negli a.a. di riferimento.

La formula generale di determinazione è:

'vantaggio indebitamente conseguito' : 'massimo vantaggio conseguibile' = sanzione : 5.000 (massimo edittale).

1) Borsa di studio (sia Borsa di Studio Diritto allo Studio, sia Borsa di studio d'Ateneo)

a) Decadenza totale dal beneficio

La sanzione viene calcolata considerando il vantaggio indebitamente percepito corrispondente a quanto effettivamente percepito rapportato all'importo massimo di Borsa di Studio previsto per la condizione dello studente rispetto ai tempi di percorrenza. Ad esempio, per l'a.a. 16/17 i valori di Borsa sono:

	In sede	Pendolare	Fuori sede
Fascia 1	€ 1954	€ 2155	€ 4447
Fascia 2	€ 1503	€ 1702	€ 3876
Fascia 3	€ 1188	€ 1384	€ 3328

Se per uno studente pendolare che ha percepito € 1.384 (terza fascia) si accerta la non spettanza in toto del beneficio, il vantaggio massimo conseguibile sarà € 2.155 (importo di prima fascia)

La sanzione sarà pertanto pari a $(1.384 : 2.155 = \text{sanzione} : 5.000)$, ossia € 3.211,14.

b) Decadenza parziale dal beneficio

La sanzione viene calcolata considerando il vantaggio indebitamente percepito corrispondente alla differenza tra quanto percepito e quanto spettante.

Se ad esempio è stata erogata una Borsa di Studio di € 3.876 e si accerta la spettanza di una borsa di studio di € 3.328, la sanzione sarà pari a $((3.876-3.328) : 3.876 = x : 5.000)$, ossia € 706,91.

2) Servizio ristorazione

a) Servizio gratuito

La sanzione viene calcolata considerando il vantaggio indebitamente percepito corrispondente al servizio fruito rapportato all'importo massimo fruibile nel corso dei mesi di attivazione del servizio.

Considerando il costo intero del pasto pari a € 7,50 e che nella settimana media vi sono 6 pasti gratuiti possibili in 4 settimane per ogni mese, il vantaggio massimo conseguibile mensile è pari a $\text{€ } 7,50 \times 6 \times 4 = \text{€ } 180$

Ad esempio, in caso di decadenza totale dal beneficio uno studente che ha fruito di 15 pasti gratuiti, per un controvalore effettivo di € 105 nell'arco di 6 mesi, sarà soggetto a una sanzione pari a $(105 : (6 \times 180) = x : 5000)$, ossia pari a € 486,11. Essendo sotto il minimo edittale di € 500,00 viene innalzata a tale importo (fatta salva l'eventuale sommatoria di altri benefici, cfr punto 5)

b) Servizio a tariffa agevolata

La sanzione viene calcolata considerando il vantaggio indebitamente percepito corrispondente al servizio fruito rapportato all'importo massimo fruibile nel corso dei mesi di attivazione del servizio.

Considerando il costo intero del pasto pari a € 7,50 e che nella settimana media vi sono 8 pasti a tariffa agevolata possibili in 4 settimane per ogni mese, il vantaggio massimo conseguibile mensile per uno studente, a seconda della fascia di appartenenza precedente all'accertamento, è

	Fascia 1	Fascia 2	Fascia 3
Vantaggio massimo conseguibile mensile	$(€ 7,50 - € 3,30) \times 8 \times 4 = € 134,40$	$(€ 7,50 - € 4,10) \times 8 \times 4 = € 108,80$	$(€ 7,50 - € 4,70) \times 8 \times 4 = € 89,60$

Ad esempio, uno studente di seconda fascia che ha fruito di 125 pasti a tariffa agevolata nell'arco di 10 mesi per un vantaggio fruito di sconti per € 420, sarà soggetto a una sanzione pari a $(420 : (€ 108,80 \times 10) = sanzione : 5.000)$, ossia € 1.930,15

3) Servizio abitativo

La sanzione viene calcolata considerando il vantaggio indebitamente conseguito come corrispondente alla differenza tra la tariffa risultante dall'ISEE inizialmente prodotto e la tariffa derivante dall'ISEE risultante dall'accertamento.

Ad esempio, uno studente che ha fruito per 11 mesi di alloggio alla tariffa di € 250/mese, in caso di nuovo ISEE che determini la tariffa non agevolata di € 450/mese sarà soggetto a una sanzione pari a $((€ 200 \times 11) : (€ 450 \times 11) = sanzione : 5.000)$, ossia pari a € 2.222,22

4) Contribuzione universitaria

La sanzione viene calcolata considerando il vantaggio indebitamente conseguito come corrispondente alla differenza tra la contribuzione risultante dall'ISEE inizialmente prodotto (e dall'eventuale esonero ex lege in caso di attribuzione di borsa di studio) e la contribuzione derivante dall'ISEE risultante dall'accertamento e individuando il massimo vantaggio conseguibile nell'importo massimo previsto.

Ad esempio, uno studente di fascia 1 che ha versato una prima contribuzione di € 350,00 e, in seguito ad accertamento, deve una contribuzione di € 500,00 con un massimo contributivo fissato in € 3.240, è soggetto a una sanzione pari a $((€ 500 - 350) : 3240 = x : 5000)$, ossia pari a € 231,48. Essendo sotto il minimo edittale di € 500,00, viene innalzata a tale importo (fatta salva l'eventuale sommatoria di altri benefici, cfr punto 5 infra)

5) Decadenza da più benefici

In caso di decadenza da più benefici, la sanzione viene calcolata individuando il vantaggio indebitamente percepito quale somma dei singoli vantaggi di ogni beneficiario, rapportati alla somma dei vantaggi massimi conseguibili.

Ad esempio, uno studente che ha percepito una Borsa di Studio di € 4.447,00, ha fruito di pasti gratuiti per € 98 e di pasti in tariffa agevolata per € 179 nell'arco di 12 mesi, e ha beneficiato di una riduzione totale della contribuzione universitaria rispetto a € 450 dovuti in base all'ISEE risultante dall'accertamento, sarà soggetto a una sanzione così calcolata:

	Vantaggio indebitamente conseguito	Massimo vantaggio conseguibile
Borsa di Studio	€ 4.447,00	€ 4.447,00
Pasti gratuiti	€ 98,00	€ 180 x 12 = € 2.160
Pasti a tariffa agevolata	€ 179,00	€ 134,40 x 12 = € 1.612,80
Contribuzione universitaria	€ 450,00	€ 3.240,00
TOTALE	€ 5.174	€ 11.459,80

La sanzione sarà pertanto pari a $€ 5.174 : € 11.459,80 = x : 5.000$, ossia € 2.257,46

MODULO DI PRESTAZIONE DI GARANZIA

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____,
c.f. _____, essendo debitore/rice alla data odierna dell'importo di € _____ nei confronti dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca

CHIEDE

ai sensi dell'art. 10 bis del Regolamento per la concessione delle Rateizzazioni,

che venga concessa la rateizzazione del debito sopra indicato, alle condizioni previste dal Regolamento, e a tale fine indica la/e seguente/i persona/e

Nome e Cognome	Codice Fiscale	Comune di nascita	Data di nascita	Grado di parentela con il debitore

quale/i garante/i per il regolare pagamento delle rate.

Il/la sottoscritto/a e il/i garante/i sopra indicato/i dichiarano espressamente di essere consapevoli che:

- con la presente scrittura assumono solidalmente l'obbligo di saldare il debito sopra precisato;
- il mancato pagamento di una sola rata comporterà la decadenza della rateizzazione con il conseguente diritto dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca di agire per il recupero dell'intera somma residua;
- l'Università degli Studi di Milano – Bicocca potrà agire giudizialmente sia contro il debitore che contro il/i garante/i;
- nessuna eccezione potrà essere opposta all'Università degli Studi di Milano – Bicocca in sede di azione di recupero.

Luogo _____, data _____

Il debitore _____

Il garante _____

Il garante _____

A.24



Il Rettore

Prof. ssa Maria Cristina Messa

Messa